

STUDIO MORISCO RAGNI

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Corso Francia 177/bis - 10139 TORINO
☎ +39.011.749.10.32 / Fax +39.011.749.10.32
www.studiomorisacoragni.com

Dott. FORTUNATO MORISCO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Dott. MARIAVIRGINIA RAGNI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Ai Signori Clienti
Ai Loro Indirizzi

Torino, lì 27 aprile 2017

Circolare 8/2017: Manovra Correttiva 2017

Gentile Cliente,

con la presente Le comunichiamo che è stato pubblicato nella G.U. il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, (cd. Manovra Correttiva 2017) di cui si illustrano le principali disposizioni fiscali.

SPLIT PAYMENT

E' stato esteso lo *Split Payment*:

- ai soggetti esclusi e rientranti nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione;
- alle società controllate dalla Pubblica amministrazione centrale;
- alle società controllate dalla Pubblica amministrazione locale;
- alle società quotate secondo l'indice FTSE MIB;
- agli acquisti di prestazioni di lavoro autonomo.

In estrema sintesi, l'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, estende l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (c.d. *split payment*) anche alle operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che pagano l'imposta ai loro fornitori secondo le regole generali. In particolare, l'estensione riguarda tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto

consolidato della Pubblica Amministrazione, le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, di diritto o di fatto, e società controllate dalla Pubblica amministrazione locale, nonché tutte le società appartenenti a gruppi tenuti alla redazione del bilancio consolidato, per i quali la controllante sia soggetta al controllo della Pubblica amministrazione locale, diretto o indiretto. Inoltre, si ricomprendendo anche le operazioni effettuate da fornitori che subiscono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti (essenzialmente liberi professionisti). **Le modifiche sopra esposte si applicano dalle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017.**

MODIFICHE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL'IVA

E' stato allineato il momento di registrazione delle fatture emesse con quello delle fatture ricevute, nell'ambito di un **unico periodo di imposta**.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI

La novella introduce:

- **l'obbligo di apposizione del visto di conformità** alla dichiarazione IVA, IRES, IRAP e IRPEF **se il credito** che da essa emerge è **maggiore di 4999,00 euro** (prima era oltre 14.999,00 euro)
- **l'utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Agenzia per le compensazioni di crediti IVA** inferiori a 5.000 euro;
- **l'obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Agenzia per le compensazioni IRES, IRAP e crediti agevolativi indicati nel quadro RU della dichiarazione, effettuate dalle partite IVA.**

Vengono quindi introdotte norme più stringenti volte a contrastare gli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti di imposta.

In pratica viene introdotto **l'obbligo di inviare telematicamente tramite Entratel/Fisconline i modelli F24** contenenti compensazioni con le imposte sui redditi e relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive alle imposte sul reddito, Irap e crediti d'imposta da indicare nel quadro RU indipendentemente dal saldo del modello F24.

Quindi a partire dal 24 aprile 2017 i modelli F24 contenenti compensazioni di qualsiasi imposta (IRPEF / IRES / IRAP / IVA / Ritenute, ecc) e di qualsiasi importo eseguite da soggetti titolari di partita IVA devono transitare obbligatoriamente da Entratel o Fisconline (quindi non possono più essere effettuati tramite remote banking od Internet Banking) mentre fino al 23 aprile l'obbligo vi era solo per compensazioni IVA superiori a 5.000 euro.

Tra i soggetti maggiormente interessati a quanto sopra vi sono principalmente la stragrande maggioranza delle aziende che "pagano" mensilmente il modello F24 utilizzando in compensazione il credito del codice tributo 1655 – ossia il famoso bonus Renzi ma a queste si "affiancano" anche le imprese che utilizzato in compensazione ogni altro credito (IVA, ecc....)

D'ora in poi tutte queste imprese **dovranno inizialmente recarsi** presso l'Agenzia delle Entrate per chiedere come provvedere in proprio all'invio del modello F24 tramite la piattaforma Fisconline e poi successivamente utilizzare la stessa **oppure** pagare un intermediario (es. il ns. Studio) per l'invio telematico di ogni loro modello F24.

REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI BREVI

Viene introdotta una **ritenuta del 21 per cento, operata come cedolare secca**, sui canoni di locazioni brevi di immobili residenziali. Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, o di arte e professione, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online. La ritenuta viene operata dai soggetti che esercitano la suddetta attività di intermediazione immobiliare

RECLAMO E MEDIAZIONE

Vien previsto l'innalzamento a 50.000 euro della soglia per l'assoggettamento degli atti impositivi al procedimento di mediazione di cui al 17-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

* * * * *

Cordiali saluti

Studio Morisco Ragni